

Dichiarazione sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle consulenze in materia di investimenti

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito anche il “Regolamento SFDR”), come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (di seguito anche il “Regolamento Taxonomy”), contenente norme armonizzate sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali e di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni al fine di rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata.

Il Regolamento si rivolge agli ideatori di prodotti assicurativi / pensionistici ovvero ai gestori di portafogli (“Partecipanti ai mercati finanziari” o “Partecipanti”) e alle imprese che prestano il servizio di consulenza in materia d’investimenti o di assicurazioni (“Consulenti finanziari” o “Consulenti”) che devono comunicare agli investitori finali le modalità con cui integrano i fattori di sostenibilità nelle proprie attività.

In data 25 luglio 2022 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022, (di seguito il “Regolamento delegato”), che integra il Regolamento SFDR con norme tecniche di regolamentazione che specificano, tra gli altri, i dettagli del contenuto e delle modalità di presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», il contenuto, le metodologie e le modalità di presentazione delle informazioni relative agli indicatori PAI, il contenuto e la modalità di presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

L’art. 4 del Regolamento SFDR richiede ai Consulenti finanziari, di pubblicare sui propri siti web informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Per principali effetti negativi per la sostenibilità (anche “Principal Adverse Impact” o “PAI”) si intendono le c.d. «esternalità negative» delle attività economiche ossia gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nel Regolamento Delegato (UE) 1288/2022 e sono differenziati in PAI di tipo ambientale e PAI di tipo sociale e si dividono in obbligatori e supplementari (il dettaglio è riportato nell’Allegato 2 alla presente dichiarazione).

Si riporta di seguito una sintesi della metodologia utilizzata dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (di seguito “il Gruppo”) con riferimento alla considerazione dei PAI ai fini della prestazione del servizio di consulenza.

La Banca si qualifica, ai sensi del Regolamento SFDR, come “Consulente Finanziario” in quanto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Principali effetti negativi nelle consulenze in materia di investimenti

Nella valutazione degli effetti negativi sulla sostenibilità, Il Gruppo si avvale delle informazioni fornite al riguardo dall'infoprovider di riferimento.

Il Gruppo, nella prestazione del servizio di consulenza, prende in considerazione i PAI di seguito elencati.

Con riferimento a OICR, Prodotti di investimento assicurativo (c.d. IBIPs) ed emittenti c.d. corporate:

- *PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili;*
- *PAI 7 - Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità;*
- *PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) destinate alle imprese multinazionali;*
- *PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche e biologiche).*

Con riferimento ad emittenti governativi:

- *PAI 15 - intensità di GHG (Emittenti Sovrani e Organizzazioni Internazionali)*
- *PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali.*

Come principio generale adottato dal Gruppo, si precisa che laddove non vi siano sufficienti informazioni:

- *dall'infoprovider di riferimento, o*
- *per mancanza di dettagli sui prodotti finanziari sottostanti (tipicamente in caso di OICR ed IBIPs), u*
un prodotto finanziario non considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Allegato 1: Definizioni

Allegato 1 - Definizioni

Definizioni	
Consulente Finanziario	Ai sensi del Regolamento 2088/2019, si intende; a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.
Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità	Dichiarazione dei Partecipanti ai mercati finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità prevista ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 da pubblicare sul sito web. Tale dichiarazione deve essere pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente (media degli effetti al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre).
Dichiarazione sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti	Dichiarazione dei Consulenti Finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 da pubblicare sul sito web.
ESG	Acronimo che identifica l'insieme dei fattori di sostenibilità ambientale ("E" per Environmental), sociale ("S" per Social) e di governo ("G" per Governance) collegati ad un investimento finanziario.
European ESG Template (EET) - "Tracciato EET"	Tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenente una serie di dati/informazioni di dettaglio sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari.
European MiFID Template (EMT) - "Tracciato EMT"	Tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenenti una serie di dati/informazioni generali sui prodotti finanziari volte a consentire l'adempimento degli obblighi di product governance.
Fattori di sostenibilità	I fattori ambientali, sociali e di buon governo, fondamentali per verificare, misurare, controllare e sostenere l'impegno in termini di sostenibilità di un'organizzazione.
Partecipante ai mercati finanziari	Si intende: a) un'impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un'impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.
Principali effetti negativi per la sostenibilità (anche "Principal Adverse Impact" o "PAI")	Si intendono le c.d. «esternalità negative» delle attività economiche ossia gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nel Regolamento Delegato (UE) 1288/2022 e sono differenziati in PAI di tipo ambientale e PAI di tipo sociale e si dividono in obbligatori e supplementari.
Prodotto di Investimento Assicurativo ("Insurance based investment products" o "IBIPs")	Ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. "Regolamento PRIIPs"), si intende un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Prodotto finanziario	Ai sensi del Regolamento 2088/2019, si intende: a) un portafoglio gestito nell'ambito del servizio di gestione del portafoglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un-PEPP.

Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento 2088/2019	Prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance.
Prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento 2088/2019	Prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Sustainable Development Goals (SDGs) o obiettivi di sviluppo sostenibile	17 Obiettivi interconnessi definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite che mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale (es. povertà, fame diritto alla salute e all'istruzione, etc)
Società Produttrici	Le Società di Asset Manager e le Compagnie di Assicurazione che, in qualità di Partecipanti ai mercati finanziari, producono e emettono prodotti finanziari collocati/distribuiti o inseriti nei portafogli gestiti delle Società del Gruppo.